



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

UFFICIO ESEC. IMMOBILIARI – G.E. DOTT.SSA CRISTINA NICOLÒ
PROCEDURA ESECUTIVA N. 141/2021 R.G.EI.
CUSTODE GIUDIZIARIO: IVG SRL DI PISA LIVORNO E GROSSETO
TEL. 342-6598791 MAIL IVGGROSSETO@ASTAGIUDIZIARIA.COM

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

PRIMO ESPERIMENTO

L'Avv. Debora Capecchi, Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Grosseto con ordinanza in data 26/03/2025

AVVISA CHE

presso la sala aste del Tribunale, sita in Grosseto, Piazza Fabbrini n. 24 e tramite il portale del gestore nominato www.falcoaste.it (Zucchetti Software Giuridico S.r.l.) – **il giorno 09 Luglio 2025 alle ore 9.00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni

LOTTO N. 1

Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà di complesso residenziale sito in Località Poderi di Montemerano – Manciano (GR) in stato di pronunciato abbandono, costituito da un fabbricato posto su due livelli composto da **un'abitazione** ai piani terra e seminterrato collegati da scala interna, e **locali ad uso magazzino/garage** ubicati al piano seminterrato, **oltre a circostanti terreni**. Tale compendio è ubicato all'intersezione tra la strada comunale Vecchia Montemerano-Manciano (GR) con la strada vicinale dei Poderi. La superficie commerciale del fabbricato è uguale a 283.55 mq.

L'appartamento si presenta complessivamente in pessimo stato di conservazione ed in completo abbandono; sono visibili abbondanti tracce di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura che risulta con manto quasi completamente rimosso; parti della muratura risultano ammalorate e distaccate, sono presenti parti degli aggetti di gronda e cornicioni distaccati a causa del generale ammaloramento del manto di copertura. Il fabbricato in cui è inserito l'appartamento necessita di importanti interventi di manutenzione.

Le superfici di terreno pur risultando registrate al Catasto Terreni non possiedono le caratteristiche per l'iscrizione al catasto rustico rappresentando, di fatto, una pertinenza del fabbricato adibita a giardino. Al pari del fabbricato anche tali superfici si trovano in completo stato di abbandono da molti anni risultando invase da vegetazione infestante sia erbacea che arbustiva e legnosa.



Nei suddetti terreni è stata rilevata la presenza di manufatti in muratura (muretti di contenimento, cordoli,...) ed una piscina ad oggi in totale abbandono, opere per le quali non è stato rintracciato nessun titolo abilitativo edilizio e/o autorizzazione.

Gli immobili sono così identificati :

Catasto Fabbricati del Comune di Manciano (GR)

- foglio 125 particella 88 subalterno 3 - ctg. A/7 - cons. 12,00 vani – sup. catastale 143,00 m2 - r.c. € 1.673,32 (appartamento);

- foglio 125 particella 88 subalterno 2 - ctg. C/2 - sup. catastale 107,00 m2 - r.c. € 195,43 (magazzino/garage);

Catasto Terreni del Comune di Manciano (GR)

- foglio 125 particella 82 qualità vigneto, classe 2° Superficie ha 00.02.01;

- foglio 125 particella 85 qualità seminativo arborato, classe 2° Superficie ha 00.10.00 ;

- foglio 125 particella 86 qualità vigneto, classe 2° Superficie ha 00.01.80 ;

- foglio 125 particella 87 qualità seminativo, classe 4° Superficie ha 00.01.99 ;

- foglio 125 particella 89 qualità seminativo arborato, classe 2° Superficie ha 00.06.30 ;

- foglio 125 particella 90 qualità vigneto, classe 2° Superficie ha 00.05.90.

Confini: Strada Vicinale dei Poderi di Montemerano, u.i. C.T. Fg. 125, P.IIa 81, u.i C.F. P.IIa 91, s.s.a.

Unitamente al compendio pignorato seguirà il trasferimento dei conseguenti diritti sulla corte del fabbricato (particella 88, catasto terreni, ente urbano di 2.210mq).

I fabbricati risultano costruiti in virtù di licenza edilizia n. 1254 del 11/01/1975. Successivamente è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85 n. 439 del 27/12/1999 per la realizzazione dell'unità immobiliare abitativa al piano seminterrato e primo ed il magazzino/autorimessa al piano seminterrato.

Sono presenti difformità urbanistiche e catastali, ed in particolare: corrispondenza catastale: immobile n.1 – abitazione (c.f. foglio 125 – p.IIa 88 – sub 3): Planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi a meno di mancata rappresentazione di locale disimpegno e caminetto al piano terra e realizzazione di diversa tramezzatura allo stesso piano. Immobile n. 2 – magazzino/garage (c.f. foglio 125 – p.IIa 88 – sub 2) : planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi a meno di diverse realizzazioni di ingressi nei locali ripostiglio e realizzazioni di due pareti divisorie posizionate nel locale garage.

Le difformità rilevate dovranno essere “regolarizzate”, a cura dell'avente titolo, mediante presentazione di adeguata documentazione a firma di Tecnico abilitato. La regolarizzazione catastale dovrà essere preceduta dalla regolarizzazione Urbanistico-Edilizia necessaria per le difformità rappresentate. I costi presunti per la presentazione della pratica di “regolarizzazione delle planimetrie catastali” sono stati considerati nella valutazione euro/mq. dell'unità immobiliare oggetto di stima.

Conformità edilizia e regolarizzazione: immobile n.1 - appartamento (foglio 125 – p.IIa 88 – sub 3) - immobile n.2 – magazzino/autorimessa (foglio 125 – p.IIa 88 – sub 2). Lo stato attuale delle unità immobiliari risulta parzialmente non conforme allo stato legittimo desunto dalle Pratiche Edilizie in atti per quanto rilevato e come indicato dal Ctu: appartamento posto al piano seminterrato e terra: 1. diversa distribuzione degli spazi interni nella zona giorno con realizzazione di piccolo disimpegno tra locale soggiorno e locale pranzo al piano terra, 2. diversa distribuzione degli spazi al piano terra con diversa realizzazione di tramezzatura nella zona notte, 3. realizzazione di caminetto in muratura al piano terra, 4. tamponatura delle aperture della veranda ubicata al piano seminterrato, 5. differenti altezze interne dei locali del piano seminterrato (diff. ca. 5 cm). Magazzino/garage posto al piano seminterrato: 6. realizzazione di due tamponature poste all'interno del locale, 7. parziale tamponatura dell'ingresso di uno spazio ripostiglio. Si precisa inoltre che nei terreni circostanti al fabbricato è stata rilevata la presenza di opere realizzate in assenza di titolo tra cui: un locale tecnico, una vasca per piscina interrata, vari muri realizzati per delimitazione camminamenti e contenimento terreni, scale e altri piccoli manufatti in muratura. È presente anche una baracca da cantiere in metallo di tipo amovibile.

Regolarizzazione delle opere difformi: per quanto attiene le difformità edilizie indicate ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 considerato che trattasi di difformità e variazioni non essenziali, si ritiene, che sia possibile ed opportuna una loro regolarizzazione, che può aver luogo tramite presentazione di una Procedura di Sanatoria Edilizia e nello specifico una "attestazione di conformità". L'Attestazione di conformità in sanatoria è una procedura di regolarizzazione Urbanistica ed Edilizia prevista dall'art.209 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. Sono applicabili su interventi sugli edifici esistenti, eseguiti in assenza del titolo abilitativo, oppure in difformità da tale titolo. Il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa determinata dal Comune, da 1.000,00 € a 5.164,00 €, in base alla natura e alla consistenza dell'abuso (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6). I costi di una Sanatoria Edilizia sono vari e comprendono: contributi, diritti, sanzioni, il compenso del professionista per redigere la Pratica Edilizia nella sua interezza, ecc. si presume che possono essere non inferiore a circa 5.000,00 Euro. Relativamente alla difformità indicata al punto 4 e ai manufatti realizzati in assenza di titolo nei terreni circostanti il fabbricato si ritiene che per gli stessi si debba provvedere ad una rimessa in pristino. Relativamente alla difformità indicata al punto 5 si dovrà acquisire il parere dell'Ufficio competente se necessita di regolarizzazione con sanatoria. Si precisa che ai fini delle regolarizzazioni sopra indicate sarà comunque necessario acquisire i pareri degli Uffici competenti. Nell'attribuzione del valore di mercato delle unità immobiliari il Ctu ha tenuto conto delle suddette spese.

Sugli immobili gravano i vincoli indicati in perizia ed in CDU: - Derivanti dal Piano Operativo comunale e dal R.E.C.; - Derivanti dal Vincolo Idrogeologico di cui alla Legge n.3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii.; - Derivanti dal Vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 (ex Legge n. 431/85); - Derivanti dalla perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica ed idraulica, dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora (D.C.R. 67/2006) e dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone (D.G.R.831/2001) e le aree individuate ai sensi del D.P.G.R. 27/04/2007, n.26/R "Regolamento attuazione all'art.62 della L.R.1/05"; - Derivanti dal rispetto delle distanze da strade vicinali, comunali (10,0 mt. lineari dal ciglio).

Non è presente il certificato di agibilità/abitabilità.

Classe energetica dell'abitazione: G

Stato di occupazione: libero

Formalità pregiudizievoli: trascrizione contro di domanda giudiziale per esecuzione in forma specifica in data 29/10/1999 al n. 10720 R.P. ed al n. 15780 R.G. (non rinnovata nel ventennio e quindi non più efficace)

Descrizione degli immobili data in pignoramento: diritti di piena proprietà per la quota di 1/3 ciascuno su porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Manciano (GR) località Poderi di Montemerano – Campo della Biada e precisamente: a) il quartiere di abitazione in due piani da terra a cielo composto: in piano terreno, di cinque vani utili (o quanti siano) oltre servizi; in piano primo, da cinque vani utili (o quanti siano), oltre servizi ed accessori, inerisce in proprietà esclusiva resede di pertinenza, b)il magazzino-autorimessa in piano seminterrato, avente superficie catastale di mq 86 (ottantasei); c) appezzamenti di terreni agricoli aventi forma poligonale irregolare e superficie complessiva di mq 2.800 (duemilaottocento). L'unità immobiliare meglio descritta alla precedente lettera a) risulta censita al catasto fabbricati del Comune di Manciano al foglio 125, particella 88 sub. 3, cat. A/7, vani 12, r.c. € 1.673,32. L'unità immobiliare meglio descritta alla precedente lettera b) risulta censita al catasto terreni del Comune di Manciano al foglio 125, particella 88 sub. 2, cat. C/2 di 6°, r.c. € 195,43. L'unità immobiliare meglio descritta alla precedente lettera c) risulta censita al catasto terreni del Comune di Manciano al foglio 125, come segue: particella 82 qualità vigneto, classe 2 r.d. € 1,19 e r.a. € 1,04; particella 85 qualità seminativo arborato, classe 2 r.d. € 4,65 e r.a. € 3,62; particella 86 qualità vigneto, classe 2 r.d. € 1,07 e r.a. € 0,93; particella 87 qualità seminativo arborato, classe 4 r.d. € 0,21 e r.a. € 0,26; particella 89 qualità seminativo arborato, classe 2 r.d. € 2,93 e r.a. € 2,28; particella 90 qualità vigneto, classe 2 r.d. € 3,50 e r.a. € 3,05.-

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

al valore d'asta di Euro 99.500,00= (novantanovemilacinquecento/00=)

offerta minima Euro 74.625,00= (settantaquattromilaseicentoventicinque/00=)

In caso di gara ex art. 573 c.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00= (cinquemila/00=)

LOTTO N. 2

Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà di un fondo agricolo accorpato costituito da ex coltivi in completo stato di abbandono, sui quali insiste un rudere in pietra censito al catasto fabbricati al Foglio 124, mappale 319. Il compendio è localizzato a circa 1,2 km a nord-ovest della frazione di Poderi di Montemerano nel Comune di Manciano – Loc. Salceto. Il fabbricato inagibile e pericolante sviluppa una volumetria di circa 106 mc. La superficie totale dei terreni equivale a ha 2.52.60.

Il fabbricato ad oggi si presenta in gran parte crollato, in completo abbandono ed avvolto da vegetazione. La vegetazione infestante ha completamente circondato il fabbricato, rendendo tra l'altro difficile l'accesso e impossibile la visione delle sue pareti perimetrali.

Il compendio al momento non risulta essere accessibile dalla viabilità pubblica a causa dello stato di prolungato abbandono culturale dei terreni agricoli. Anche la viabilità campestre locale, che in passato serviva la zona, non risulta più riconoscibile e pertanto non percorribile con automezzi.

Stante la condizione di prolungato abbandono dei terreni, l'eventuale recupero agronomico e produttivo del terreno dovrà prioritariamente essere preceduto dalla presentazione presso gli uffici competenti di una opportuna domanda di autorizzazione al recupero di terreno rimboschiti. Dal punto di vista normativo l'intervento si configura come una richiesta di autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli ai fini del Vincolo Idrogeologico, disciplinata dall'art. 42 della Legge Forestale della Toscana 39/2000 e dall'art. 80 bis del suo regolamento di attuazione (Reg. For. n 48R/ 2003 e s.m.i.).

Gli immobili sono così individuati nel Comune di Manciano (GR):

Catasto Fabbricati del Comune di Manciano (GR)

- Fg. 124 p.lla 319, ctg. A/5, 2,5 vani, sup. catastale 36 mq, Località Salceto, Piano T-1;

Catasto Terreni del Comune di Manciano (GR)

- Fg. 124 p.lla 287, qualità seminativo, cl. 3°, Superficie ha 00.33.20

- Fg. 124 p.lla 316, qualità seminativo, cl. 3°, Superficie ha 00.87.70

- Fg. 124 p.lla 317, qualità seminativo arborato, cl. 2°, Superficie ha 00.12.20

- Fg. 124 p.lla 318, qualità seminativo arborato, cl. 2°, Superficie ha 00.13.70

- Fg. 124 p.lla 373, qualità seminativo arborato, cl. 1°, Superficie ha 00.20.20

- Fg. 124 p.lla 410, qualità seminativo arborato, cl. 2°, Superficie ha 00.44.60

- Fg. 124 p.lla 437, qualità seminativo arborato, cl. 2°, Superficie ha 00.41.00.

Confini: Fosso del Salceto, u.i. C.T Fg. 124- P.lle nn. 411 e 321, s.s.a.

La rappresentazione planimetrica catastale del fabbricato non corrisponde allo stato attuale. Non è possibile confrontare la planimetria catastale presente in atti con l'attuale stato dell'immobile per le condizioni di parziale crollo e inaccessibilità del fabbricato.

Le difformità dovranno essere "regolarizzate", a cura dell'avente titolo, mediante presentazione di adeguata documentazione a firma di Tecnico abilitato. La regolarizzazione catastale dovrà essere preceduta dalla regolarizzazione Urbanistico-Edilizia necessaria per le difformità rappresentate. I costi presunti per la presentazione della pratica di "regolarizzazione delle planimetrie catastali" saranno considerati nella valutazione euro/mq. dell'unità immobiliare oggetto di stima.

Per il fabbricato non è stata reperita nessuna pratica edilizia definita. Del Fabbricato di vecchia costruzione, ad oggi in parte crollato, agli atti del Comune di Manciano risulta inoltrata una Pratica Edilizia presentata per ottenere l'autorizzazione per la ristrutturazione con ampliamento; la P.E. ha ottenuto dall'Amministrazione Comunale un parere non favorevole e quindi un provvedimento di diniego con atto n. 10402 del 20/08/1992. In considerazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche del fabbricato, si ritiene, che lo stesso possa essere stato edificato molto prima della Legge Urbanistica n. 765 del 1967. Il fabbricato risulta chiaramente visibile nella foto aerea dell'anno 1954.

Sugli immobili gravano i vincoli indicati in perizia ed in CDU: - Derivanti dal Piano Operativo Comunale e dal R.E.C.; - Derivanti dal Vincolo Idrogeologico di cui alla Legge n.3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii.; - Derivanti dal Vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 (ex Legge n. 431/85); - Derivanti dalla perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica ed idraulica, dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora (D.C.R. 67/2006) e dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone (D.G.R.831/2001) e le aree individuate ai sensi del D.P.G.R. 27/04/2007, n.26/R "Regolamento attuazione all'art.62 della L.R.1/05"; - Derivanti dal rispetto delle distanze da strade vicinali, comunali (10,0 mt. lineari dal ciglio).

Non è presente Certificato di agibilità/abitabilità.

L'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di MANCIANO (GR) al Foglio 124 – P.IIIa 319 – Cat. A/5 è costituito da un fabbricato diruto e totalmente privo di impianti tecnologici.

Stato di occupazione: libero

Descrizione degli immobili data in pignoramento: diritti di piena proprietà per la quota di 1/3 ciascuno su unità immobiliare di civile abitazione posta in Manciano (GR) località Salceto, corredata da appezzamenti di terreno agricolo. L'unità immobiliare è rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Manciano al foglio 124, particella 319, cat. A/5 di 5°, vani 2,5, r.c. € 67,14. Gli appezzamenti di terreno agricolo risultano rappresentati al catasto terreni del Comune di Manciano al foglio 124, particelle 287, 316, 317, 318, 373, 410 e 437.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

al valore d'asta di Euro 17.900,00= (diciassettemilanovecento/00=)

offerta minima Euro 13.425,00= (tredicimilaquattrocentoventicinque/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 1.000,00= (mille/00=)

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 ¹

1

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo²) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo co. c.p.c., sino alle ore 23.59 del quinto giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita**, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia *offertapvp.dgsia@giustiziacert.it*. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

² Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

³ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, **a pena di inefficacia dell'offerta**, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'ordinanza di vendita e quindi nel presente avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁵;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- q) **A pena di inammissibilità dell'offerta** si dovrà, inoltre, allegare dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007), il cui modello è reso disponibile sul sito del Tribunale di Grosseto. Entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le indicazioni rese. In caso di mancata trasmissione della integrazione l'offerente è reso edotto che – sotto la propria responsabilità - si riterranno confermate le precedenti dichiarazioni.

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

- di reciprocità” tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all’offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l’offerta sarà dichiarata inammissibile;
 - c) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
 - d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
 - e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
 - f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
 - g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro coniuge a titolo personale;
 - h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
 - i) dichiarazione di cui all’art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell’art. 22 d.lgs 231/2007);
 - j) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁶.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente “Depositi giudiziari modello 2” intestato al Tribunale di Grosseto, con il seguente codice **IBAN IT87X088511430300000208283**; e con unica causale “ASTA” (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto corrente e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici effettuati oltre l’orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità “OUR”, lo stesso andrà inoltrato all’istituto con la clausola “senza spese per il beneficiario”; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall’importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell’avviso, sarà motivo di esclusione dell’offerta.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è

⁶ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l’inammissibilità dell’offerta ma l’avvio delle procedure di recupero coattivo.

irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale delle parti della procedura, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a scadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 11 dell'ordinanza di delega), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla

vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca

di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. **nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo**, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Sotto la propria responsabilità è, inoltre, tenuto ad aggiornare la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (sia quella contenuta nell'offerta che quella integrativa) ai sensi della normativa su richiamata; apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia a cura del professionista delegato mediante:

- a) inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁷ e sul sito del Tribunale di Grosseto;
- c) pubblicazione, altresì, della documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Grosseto al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

i. a curare, su ordine del professionista, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di

⁷ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Grosseto alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.fallcoaste.it

delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Grosseto;

ii. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;

iii. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

iiii. a segnalare al professionista delegato la necessità di acquisire la documentazione di cui al punto b. del paragrafo che precede;

DISPONE

che il professionista:

a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica⁸;

b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;

c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;

d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art. 602 e ss. c.p.c.;

che il custode:

e. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento.

f. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, in mancanza di esonero, ai sensi del novellato art. 560 comma dieci c.p.c.;

g. Vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679.

P O N E

⁸ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.; alla società Astalegale.Net S.P.A.; alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l.

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

ASTE GIUDIZIARIE® RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560, III comma c.p.c., sarà predisposto dal professionista delegato ed attuato a cura del custode a spese della procedura – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario - da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Il GE dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, e che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della pubblicità e del Tribunale di Grosseto;
- f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;
- g) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

ASTE GIUDIZIARIE® AVVERTE

- a) che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
- b) che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.



I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; questi ultimi potranno fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta ai seguenti recapiti: numero 0444-346211 / mail: aste@fallco.it; numero 342-6598791 / mail: ivggrosseto@astagiudiziaria.com; numero 333-9313978 / mail: capecchidebora@gmail.com.

Grosseto, 27/03/2025

Il Professionista Delegato
Avv. Debora Capecchi

